

COLLEGIO DI NAPOLI – DEC. N. 8350/2017- PRES. CARRIERO REL. BARTOLOMUCCI

Mutuo - surroga – responsabilità dell'intermediario surrogato- insussistenza (d. lgs. n. 385/1993. art. 120- quater)

FATTO

Il ricorrente, in data 30 novembre 2015, avviava con un terzo intermediario subentrante una procedura di colloquio interbancario per il perfezionamento di una surrogazione ex art. 120-*quater* t.u.b.. Tuttavia, l'operazione si perfezionava soltanto in data 11 febbraio 2016 (con un capitale residuo del mutuo di euro 220.372,94). Pertanto il ricorrente, insoddisfatto degli esiti dell'interlocazione con l'odierno resistente nella fase del reclamo, adiva questo Arbitro per contestare la condotta dello stesso, deducendo che, successivamente alla prima richiesta di avvio della procedura di colloquio interbancario, vi fosse stata una fitta corrispondenza informale tra gli intermediari, che tuttavia aveva avuto esito soltanto il 27 gennaio 2016, laddove il subentrante riceveva il conteggio estintivo ma non anche il calcolo dei dietimi e alle modalità di pagamento. e pertanto il ricorrente richiede il risarcimento del danno ai sensi di legge. Si vedeva quindi costretto ad avviare in data 3 febbraio 2016 una nuova procedura di colloquio interbancario, che si perfezionava solo in data 11 febbraio 2016. In ragione del lungo lasso di tempo intercorso dall'avvio della prima procedura, imputabile all'odierno convenuto, il ricorrente chiedeva il risarcimento del danno subito (pari all'1% del capitale residuo del mutuo trasferito per ogni mese di ritardo o frazione di mese di ritardo).

Costitutosi ritualmente, l'intermediario convenuto precisava di aver ricevuto tre richieste di surrogazione da parte del medesimo intermediario subentrante, e di aver prontamente risposto ad ognuna di esse. In particolare, sottolineava che una prima richiesta del ricorrente del 30 novembre 2015, fosse stata riscontrata prontamente in data 2 dicembre Decisione N. 8350 del 12 luglio 2017

Pag. 3/3

2016, mediante invio del conteggio estintivo al nuovo intermediario subentrante; una seconda richiesta del ricorrente del 19 gennaio 2016, fosse stata riscontrata prontamente in data 22 gennaio 2016, mediante invio del conteggio estintivo al nuovo intermediario subentrante ed una terza richiesta del ricorrente del 3 febbraio 2016 fosse stata, infine, riscontrata prontamente in data 8 febbraio 2016, mediante invio del conteggio estintivo al nuovo intermediario subentrante, con perfezionamento della surrogazione in data 11 febbraio 2016.

Per tali ragioni riteneva di aver sempre assunto una condotta diligente e di aver sempre inoltrato i conteggi estintivi richiesti nei tempi prescritti.

Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La domanda del ricorrente è relativa all'accertamento del proprio diritto al risarcimento del danno per violazione dei termini previsti 120-*quater*, comma 7, t.u.b. il quale dispone che la surrogazione di un mutuo debba avvenire entro il termine di trenta giorni dalla data in cui il cliente chiede al mutuante surrogato di acquisire dal finanziatore originario l'esatto importo del proprio debito residuo.

Dall'esame della documentazione versata in atti emerge che per la richiesta di surrogazione del 30 novembre 2015, parte resistente abbia effettivamente inviato il conteggio estintivo il 2 dicembre 2015 all'intermediario subentrante; quanto alla richiesta del 19 gennaio 2016, risulta *per tabulas* che l'intermediario subentrante abbia inviato all'odierno convenuto una richiesta informale; infine, con riguardo alla richiesta di surrogazione del 3 febbraio 2016, parte resistente abbia effettivamente inviato il conteggio estintivo l'8 febbraio 2016 all'intermediario subentrante (cui ha fatto seguito, poi, il perfezionamento della surroga in data 11 febbraio 2016).

Così ricostruita la successione temporale dei contatti intercorsi tra gli intermediari, deve pure considerarsi che lo stesso ricorrente abbia dato atto della circostanza che il 19 gennaio 2016 vi sarebbe stato solo uno scambio di corrispondenza informale tra gli intermediari, il ricorrente ed il notaio chiamato a procedere al futuro rogito.

Alla luce di tale ultima circostanza, dunque, pare legittimo presumere che il professionista – contattato per la stipula del contratto verso la fine del mese di gennaio 2016 – abbia richiesto un conteggio estintivo aggiornato, non potendo ritenere utile quello inviato dall'odierno resistente (dopo la prima richiesta) nel mese di novembre 2015.

Tale sfasamento temporale, dunque, che ha richiesto un successivo aggiornamento tra le parti, con l'avvio di una nuova procedura di colloquio interbancario, non può essere imputato alla condotta del resistente, il quale invece ha sempre prontamente provveduto a corrispondere quanto richiesto per poter portare a termine la surroga richiesta dal mutuatario.

Pertanto la domanda non può trovare accoglimento.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.